

S T A T U T O

ART.1 - COSTITUZIONE

1 - E' costituita l'Associazione, denominata Associazione Internazionale Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, (in sigla Assointermediari) con sede legale in Milano.

2 - L'Associazione è apartitica e rappresenta i propri iscritti, in autonomia e indipendenza e non persegue alcuno scopo di lucro.

3 - Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sezioni dell'Associazione in altre località site nell'Unione europea.

ART.2 - SCOPI

1 - L'Associazione persegue gli scopi di:

- rappresentanza, tutela e formazione degli associati;
- promozione della cultura assicurativa e sostegno alle iniziative di settore;
- studi, ricerche, pubblicazioni ed informazione;
- solidarietà fra e nei confronti degli intermediari assicurativi iscritti e non iscritti all'Associazione;
- rappresentanza istituzionale a tutti i livelli nazionali e internazionali;
- risoluzione delle problematiche di settore
- crescita delle professionalità di coloro che operano nel settore;
- promozione delle attività formative del settore.

ART.3 - ADESIONI AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

L'Associazione può aderire ad associazioni e a federazioni di organizzazioni e partecipare ad organismi di coordinamento.

Gli Associati hanno libertà di appartenenza ad altre associazioni salvo eventuali incompatibilità di appartenenza per gli associati che potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART.4 - ISCRITTI

1 - Può aderire all'Associazione qualunque imprenditore avente sede nell'Unione Europea che svolga attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, munito delle autorizzazioni necessarie, se previste, per l'esercizio di tale attività nei paesi in cui opera.

2 - La domanda di iscrizione è indirizzata al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente Statuto.

3 - Il Consiglio Direttivo decide sulla ammissione all'associazione e può rifiutarla per motivate ragioni di opportunità.

4 - L'acquisto della qualità di socio è subordinata all'incasso della quota associativa.

5 - In caso di rigetto della domanda di iscrizione può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri.

ART.5 - DIRITTI E OBBLIGHI SOCIALI

1 - I soci iscritti da meno di un anno solare godono del solo

elettorato attivo, mentre i soci non in regola con il pagamento della quota annuale non godono né dell'elettorato attivo né di quello passivo.

2 - Ad esclusione dei soci non in regola con il pagamento della quota annuale, tutti i soci hanno diritto ad un voto ciascuno in assemblea.

3 - I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ed al pagamento della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

4 - La quota sociale deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno e fa riferimento all'anno solare successivo, salvo si tratti di nuova iscrizione, nel qual caso si riferisce all'anno solare in corso al momento dell'iscrizione.

5 - Nel caso di omesso versamento della quota associativa annuale entro la scadenza stabilita, eventuali servizi e convenzioni e ogni altra agevolazione scaturente dalla qualità di socio potranno essere sospesi.

6 - L'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno salvo che l'associato non comunichi entro il 31 ottobre, le proprie dimissioni dall'associazione.

ART.6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1 - La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per perdita dei requisiti per l'iscrizione;

c) per mancato pagamento del contributo annuale;

d) per espulsione.

2 - Nei casi di sospensione dall'esercizio della professione il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione del socio per un eguale periodo, dandone comunicazione all'interessato nei modi previsti anche dalle moderne tecnologie.

3 - Nei casi di perdita dei requisiti per l'iscrizione, il socio è tenuto, entro trenta giorni, a comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo.

4 - Nei casi di cui al precedente punto 1, lett. "b", "c" e "d", la perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio direttivo.

5 - Nel caso di omesso versamento della quota associativa, la perdita della qualità di socio potrà essere deliberata solo dopo che sia decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla diffida al pagamento inviata al socio. E' fatto salvo il diritto dell'associazione al recupero della quota associativa non versata.

6 - L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per violazioni dello statuto, attività incompatibili con le finalità dell'associazione, pregiudizievoli del suo prestigio o contrarie al mantenimento di un rapporto di fiducia tra soci, e deve essere motivata. Il Consiglio Direttivo è tenuto a contestare per iscritto gli addebiti all'interessato, che può far pervenire entro 20 (venti) gior-

ni dalla contestazione propri documenti e scritti difensivi.

Entro lo stesso termine, l'interessato può anche chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo, che deve essere convocato dal suo Presidente a tale scopo entro 20 giorni dalla richiesta.

7 - Coloro che perdono la qualità di socio decadono immediatamente da ogni carica, ufficio o incarico.

8 - Contro le delibere del Consiglio Direttivo che dichiarano la perdita della qualità di socio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non sospende l'efficacia della delibera.

ART.7 - PATRIMONIO SOCIALE

1 - Il patrimonio sociale è costituito dalle quote annuali e dai contributi straordinari dei soci, dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo ed approvati dal Consiglio Direttivo, e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non siano utilizzate.

2 - L'associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, escluso comunque lo svolgimento di operazioni riservate ad operatori specializzati, per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la negoziazione di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell'associazione.

3 - Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Tesoriere dell'associazione, il quale sovrintende alla riscossio-

ne delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all'amministrazione dei conti di cassa e di banca. Il tesoriere prepara inoltre il bilancio preventivo e predispose il rendiconto consuntivo che saranno presentati, previa approvazione del Consiglio Direttivo e unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio di questa deve essere devoluto - salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altra Associazione avente finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, o ad associazioni, fondazioni che non perseguano scopi di lucro.

ART.8 - RENDICONTO ECONOMICO

1 - Il rendiconto economico dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Per ogni anno di attività deve essere predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo un rendiconto consuntivo dell'anno trascorso e un rendiconto preventivo per l'anno iniziato, i quali dovranno essere presentati per la loro approvazione alla prima Assemblea Ordinaria.

3 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione

stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o abbiano fini umanitari e/o di beneficenza.

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

2 - I componenti degli organi associativi prestano le proprie attività gratuitamente, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo. Essi possono essere eletti anche al di fuori degli iscritti all'Associazione.

3 - Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

4 - I Probiviri ed i Revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

5 - Le cariche di Presidente dell'Associazione, di membro del Consiglio Direttivo di Revisore dei conti e di Proboviro possono essere assunte solo da persone fisiche e sono fra loro incompatibili.

6 - Gli organi dell'associazione restano in carica fino alla loro sostituzione, salvo il caso di revoca da parte dell'Assemblea, che contestualmente alla revoca deve procede-

re all'elezione del nuovo organo.

7 - In caso di dimissioni, decadenza, morte o incapacità di uno dei componenti di un organo collegiale, la successiva Assemblea ne nominerà il sostituto, che durerà in carica sino alla fine del mandato dell'organo collegiale in cui è stato nominato.

8 - E' consentito il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli Organi dell'Associazione nei limiti e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

9 - Le decisioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza semplice dei votanti presenti. A parità di voti prevarrà quello del presidente dei singoli organi. Nel caso di elezioni, sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero dei voti.

ART.10 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1 - L'Assemblea dei soci:

a) determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'Associazione;

b) elegge il Presidente dell'Associazione ed il Vicepresidente;

c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

d) elegge i Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Probiviri;

e) approva il rendiconto consuntivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti se nominati.

f) delibera sul bilancio preventivo;

g) delibera sulle modifiche di Statuto;

h) delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

2 - Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale associativa salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, per i soci iscritti da meno di un anno.

3 - Salve le competenze del Collegio dei Revisori, l'Assemblea dei Soci può decidere la revoca, anche in anticipo rispetto alle scadenze, di uno o più membri del Consiglio direttivo o del Presidente dell'Associazione. In questi casi, l'Assemblea è tenuta a nominare i sostituti di chi ha revocato.

4 - Il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti possono essere nominati anche fra i non iscritti alla associazione.

5 - I soci che non siano persone fisiche partecipano all'assemblea tramite proprio delegato.

ART.11 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti o da almeno il 30% più uno dei

soci.

2 - Le richieste di convocazione formulate dal Consiglio Direttivo o dagli iscritti devono indicare espressamente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3 - L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo (anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia), del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da comunicarsi a tutti gli iscritti dieci giorni prima della data fissata, anche a mezzo posta elettronica.

4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Funge da segretario un componente del Consiglio Direttivo o un altro socio nominato dal Presidente dell'Associazione.

5 - L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

6 - Essa delibera a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti.

7 - Le votazioni sono effettuate, di norma, in modo palese, salvo che per motivi di opportunità ovvero perché richiesto da un terzo dei presenti, il Presidente dell'associazione disponga la votazione per voto segreto.

8 - E' consentito conferire la delega ad altro socio. Ciascun iscritto non può essere portatore di più di una delega.

9 - Le modifiche del presente Statuto e la revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno del numero di tutti i soci.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, variabile, che sono eletti dall'Assemblea, previa deliberazione del numero degli eligendi. I membri del Consiglio restano in carica per tre anni, salvo quelli nominati nell'atto costitutivo, che restano in carica quattro anni.

2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, che è convocata dal Presidente dell'Associazione, elegge fra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più vice-Presidenti.

3 - E' facoltà del Consiglio Direttivo delegare di volta in volta, a soci o gruppi di soci che non rivestono cariche l'adempimento di specifici compiti.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo più uno dei suoi componenti. La convocazione deve essere comunicata anche al Presidente dell'Associazione, che ha facoltà di intervenire ed interloquire, senza diritto di voto.

5 - Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno due terzi dei consiglieri. Le decisioni

del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative ed esercita le attività istituzionali dell'Associazione. In particolare:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) gestisce l'attività economica dell'Associazione, predisporre annualmente e presenta i rendiconti consuntivi e preventivi in termine utile per sottoporli all'esame dell'Assemblea;
- c) determina l'ammontare della quota annuale associativa;
- d) controlla i requisiti di coloro che richiedono l'iscrizione all'Associazione e delibera sulle loro domande di iscrizione;
- e) delibera la cancellazione degli iscritti che abbiano perduto i requisiti di cui all'art.4 o che abbiano perduto la qualità di socio per i motivi di cui all'art.6;
- f) designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti, Organi, Commissioni e altri tipi di organizzazioni di volta in volta individuate;

2 - Il Consiglio può dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a tre riunioni del Consiglio, anche se non consecutive. La delibera di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato ed ha efficacia dalla

ricezione della comunicazione.

3 - Contro le delibere del Consiglio Direttivo di cui al precedente punto 1, lett. "d" ed "e" è ammessa impugnazione, da parte degli interessati, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

4 - Il Consiglio Direttivo si scioglie a seguito di dimissioni, decadenza, morte o incapacità della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In questi casi il Presidente dell'Associazione provvede senza indugio alla convocazione di Assemblea Straordinaria da tenersi possibilmente entro i successivi trenta giorni, affinché si proceda alle nuove elezioni dell'organo collegiale.

5 - I componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche tra i non iscritti.

ART.14 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e vigila sull'attività del Consiglio Direttivo.

2 - Il Presidente dell'Associazione ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione, salvo che per quelli riservati al Tesoriere, anche presso uffici pubblici, banche, poste e simili; per gli atti di straordinaria amministrazione ha potere di firma soltanto congiuntamente con il Presidente del Consiglio Direttivo.

3 - Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

4 - In caso di assenza od impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

5 - Il Presidente dell'Associazione può essere eletto anche tra i non iscritti.

ART.15 - SEGRETARI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il Presidente di ciascuno organo collegiale può nominare un segretario che rediga i verbali delle riunioni. Il Segretario, se nominato, presta la propria attività gratuitamente.

ART.16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 - Il Collegio dei Probiviri, l'organo di garanzia morale e disciplinare dell'Associazione, è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli iscritti ed elegge al proprio interno un Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano d'età.

2 - Il Collegio dei probiviri si adopera, anche d'ufficio, per la risoluzione amichevole di eventuali vertenze fra i soci, sorveglia l'osservanza da parte dei soci dei doveri di solidarietà professionale e di disciplina sindacale, riferisce al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.

3 - Il Collegio dei Probiviri decide sulla impugnazione delle delibere del Consiglio Direttivo dichiarate impugnabili dal presente statuto. Ricevuto il reclamo, il Collegio fissa un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può far pervenire al Collegio documenti e scritti difensivi. Se richiesto

dall'interessato entro il medesimo termine, il Collegio dispone una riunione in cui sentire l'interessato. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere resa non oltre 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso il collegio ritenga fondato il reclamo, annulla la delibera impugnata; in caso contrario, respinge il reclamo e conferma la delibera del Consiglio Direttivo impugnata.

4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere motivate e sono inappellabili.

5 - L'accoglimento di un reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo non legittima l'interessato ad alcun risarcimento del danno nei confronti dell'Associazione o dei suoi organi (cui espressamente i soci rinunciano in via anticipata), ma esclusivamente al ripristino dello status quo ante. Nel caso di impugnazione di delibera di diniego di iscrizione, l'accoglimento del reclamo comporta l'iscrizione dell'interessato all'associazione, subordinatamente al versamento della quota annuale di iscrizione.

ART.17 - GRUPPI DI INIZIATIVA

Singoli iscritti o gruppi di più iscritti hanno facoltà di porre allo studio ed elaborare proposte di soluzioni per singoli problemi inerenti all'attività dell'Associazione.

ART.18 - COLLEGIO DEI REVISORI

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, Il Collegio dura in

carica quattro anni ed elegge al proprio interno un Presidente, il quale lo convoca e ne presiede le sedute.

2 - Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redige le relative relazioni per l'Assemblea dei Soci.

3 - In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo di uno dei membri del Collegio, i rimanenti membri possono nominare un membro supplente, che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci.